

Allegato R) al n.158.242=37.851 di rep.

**Lario Reti Holding S.P.A.
(Lrh S.p.A.)**

STATUTO SOCIALE

Indice

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, RECESSO

- Articolo 1 – Denominazione
- Articolo 2 – Sede
- Articolo 3 - Oggetto sociale
- Articolo. 4 - Durata
- Articolo 5 - Recesso

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

- Articolo 6 - Capitale sociale
- Articolo 7 – Azioni
- Articolo 8 - Trasferibilità delle azioni e prelazione
- Articolo 9 – Obbligazioni
- Articolo 10 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

TITOLO III - ASSEMBLEE

- Articolo 11 - Assemblea dei soci
- Articolo 12 - Convocazione delle assemblee
- Articolo 13 - Assemblea ordinaria
- Articolo 14 – Nomina degli Amministratori e dei Sindaci
- Articolo 15 - Assemblea straordinaria
- Articolo 16 - Funzionamento dell'Assemblea
- Articolo 17 – Impugnazione delle deliberazioni

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

- Articolo 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 19 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

- Articolo 21 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: poteri e funzioni
- Articolo 22 - Consiglieri Delegati
- Articolo 23 - Direttore Generale
- Articolo 24 - Potere di firma
- Articolo 25 – Azione sociale di responsabilità

TITOLO VI - VIGILANZA, BILANCIO, UTILI

- Articolo 26 - Collegio Sindacale
- Articolo 27 – Controllo etico
- Articolo 28 – Bilancio
- Articolo 29 - Ripartizione degli utili

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30 – Scioglimento e liquidazione

Articolo 31 - Clausola compromissoria

Articolo 32 - Foro Competente

Articolo 33 – Disposizioni generali

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, RECESSO

Articolo 1 – Denominazione

1. E' costituita una società di capitali denominata Lario reti holding S.p.A. (Lrh S.p.A.).

Articolo 2 – Sede

1. La Società ha sede legale in Lecco (LC).

2. La Società, ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, purché in Italia.

Articolo 3 - Oggetto sociale

1. La Società è proprietaria delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale, così come disciplinato dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. e degli impianti di produzione di energia.

2. La Società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'erogazione, anche per il tramite di società di scopo interamente e direttamente partecipata, del servizio idrico integrato all'interno del territorio di competenza dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 2, 5 e 6 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. e nel rispetto di quanto precisato dal Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 4;
- la eventuale gestione pro-tempore di impianti marginali destinati al conferimento a società patrimoniale;
- la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, anche tramite società di scopo direttamente partecipata, così come disciplinato dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la gestione degli impianti di produzione energia, cogenerazione e gestione calore, anche tramite società di scopo direttamente partecipata;
- tramite società di scopo direttamente partecipata, la vendita del gas naturale ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. nonché la vendita di energia elettrica, calore e ogni altro tipo di energia in conformità con le vigenti normative di settore;
- la gestione di impianti di illuminazione pubblica;
- lo studio, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di impianti finalizzati alla distribuzione e/o alla vendita di calore, energia elettrica e di ogni altro tipo di energia;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico, della sicurezza degli impianti post-contatore, al monitoraggio dell'efficienza energetica degli edifici, nonché lo svolgimento di attività di ricerca in genere e l'organizzazione e la promozione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei settori rientranti nell'oggetto sociale;
- la gestione dei sistemi di monitoraggio e di controllo della qualità nonché della quantità dei servizi erogati e/o gestiti;

- la gestione delle funzioni amministrative e dei sistemi informatici strumentali e/o funzionali alla gestione dei servizi oggetto dell'attività sociale della Società;
- l'erogazione di servizi accessori e di supporto alle gestione dei processi dei Comuni soci.

3. La Società può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione ed esecuzione di opere riguardanti i servizi erogati e/o gestiti ai sensi del presente statuto, nonché ogni altra attività di prestazione di servizi tecnici, logistici e commerciali connessa o funzionale al conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità con le vigenti normative di settore.

4. La Società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili al conseguimento dei propri scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi inclusa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tali attività dovranno svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2057 (trentuno dicembre duemilacinquantasette); tale termine potrà essere interessato da proroghe, ferma restando la possibilità, per i soci, di procedere allo scioglimento della Società con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 5 - Recesso

1. Il diritto di recesso – oltre che negli altri casi previsti dalla legge ovvero dal presente statuto – è attribuito al socio assente o che abbia manifestato il proprio voto contrario o che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale quando da ciò derivi una modifica significativa dell'attività della Società;
- b) la proroga della durata della Società;
- c) la trasformazione della Società;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari ovvero le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- f) la revoca dello stato di liquidazione;
- g) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- h) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

2. Non sono previste ulteriori cause di recesso rispetto a quelle indicate nel precedente comma 1, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 8, comma 5.

3. Per quanto riguarda termini e modalità di esercizio del diritto di recesso, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 2437-*bis* del cod. civ..

4. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle proprie azioni. Il valore delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile. Il Consiglio di Amministrazione deve fare riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore a non oltre 3 (tre) mesi

dalla data della deliberazione che legittima il recesso, che tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. In caso di disaccordo o di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Lecco.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

Articolo 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 30.000.000,00 (trentamila milioni zero zero), diviso in numero 1.200.000 azioni ordinarie nominative, del valore nominale di euro 25,00 (venticinque milioni zero zero) ciascuna.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini dalla stessa stabiliti.
3. Nel caso di aumento del capitale sociale, potrà essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 4 del C.C. a ciascun socio può essere assegnato un numero di azioni non proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta.

Articolo 7 – Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, salvo categorie speciali di azioni che potranno essere emesse dalla Società con apposita delibera dell'Assemblea straordinaria.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.
3. Il capitale sociale della Società è interamente pubblico.
4. Il trasferimento delle azioni che determini violazione del disposto di cui al comma precedente si considererà inefficace nei confronti della Società e dei soci, cosicché la Società non potrà iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle azioni.
5. Ciascuna azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'articolo 2347 del cod. civ..

Articolo 8 - Trasferibilità delle azioni e prelazione

1. Le azioni, i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale ed i diritti di prelazione di azioni inoplate non sono trasferibili sino al compiersi del secondo anno dalla data di costituzione della Società. Trascorso il predetto periodo, si applicano le disposizioni dei seguenti commi.
2. Il trasferimento di azioni, diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale o di diritti di prelazione di azioni inoplate, a soggetti che non siano già azionisti della Società, è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà negarlo qualora detto trasferimento comporti la violazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 3, del presente statuto.

3. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto od in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente darne comunicazione con raccomandata RR da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome dell'ente pubblico disposto all'acquisto nonché le condizioni di vendita; ricevuta tale comunicazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento a dare comunicazione dell'offerta a tutti gli altri soci.

4. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare per iscritto al socio alienante – mediante uno strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione - il proprio gradimento o il proprio rifiuto al trasferimento della partecipazione. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intenderà negato.

5. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso e non sia esercitato in tutto o in parte il diritto di prelazione di cui al successivo comma 7, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357 del cod. civ., dovrà collocare le azioni, alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo contenuti nell'offerta, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi, presso la Società o presso altri soci. Qualora la Società non acquisti la partecipazione in oggetto, né vi provvedano altri soci, l'alienante ha il diritto di recedere dalla Società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

6. Il trasferimento delle azioni e/o la costituzione di diritti reali di godimento su di esse è inoltre subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

7. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata RR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute.

9. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

10. I soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in proporzione al possesso azionario emergente dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale. Per la cessione dei diritti vale la stessa procedura prevista per la vendita delle azioni.

Articolo 9 – Obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni non convertibili, nel rispetto degli articoli 2410 e ss. del cod. civ.. L'emissione di tali obbligazioni è di competenza dell'Assemblea ordinaria, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

Articolo 10 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e ss. del cod. civ.. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Articolo 11 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli azionisti e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega, nei limiti di legge .

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima.

Articolo 12 - Convocazione delle assemblee

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio della Regione Lombardia, osservate le disposizioni dell'articolo 2366 del cod. civ..

3. In occasione di ogni convocazione, il Consiglio di Amministrazione provvede comunque ad inviare ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni consecutivi prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La seconda e le ulteriori convocazioni dell'Assemblea non possono essere tenute nello stesso giorno fissato per la prima.

4. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie ad essa riservate dalla legge ed, in particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, gli Amministratori, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente, e, eventualmente, ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 27, i componenti il Comitato di Vigilanza ed inoltre il soggetto incaricato del controllo contabile;
- c) determina il compenso e l'indennità parametrata ai risultati d'esercizio e agli obiettivi strategici degli Amministratori, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 1, commi 725, 726 e 728 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

nonché quello dei membri del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) delibera sulle richieste di parere sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti dagli stessi compiuti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sulle proposte del Consiglio di Amministrazione per l'autorizzazione: 1) all'assunzione di qualsiasi partecipazione in altre società e/o Enti (applicandosi comunque l'articolo 2361 del cod. civ.); 2) al perfezionamento di atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e/o di concessione di garanzie reali e personali di valore superiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00).

2. L'Assemblea ordinaria, fermo restando quanto previsto da norme particolari, deve essere convocata almeno una volta all'anno, presso la sede sociale, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

3. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda al Consiglio di Amministrazione medesimo da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda stessa siano indicati gli argomenti da trattare su cui, a norma di legge, non serve una proposta, un progetto o una relazione predisposta dagli Amministratori.

4. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda e nelle ulteriori convocazioni qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

5. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale a norma di legge.

6. L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Articolo 14 – Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

1. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fatta salva l'eventualità che essa avvenga all'unanimità di tutti i soci, avverrà, da parte dell'assemblea ordinaria, con le seguenti modalità.

2. Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai soci, e depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea di elezione del Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ogni socio può sottoscrivere una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato, pena l'ineleggibilità, può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono

attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente ad ogni lista dovrà essere depositata una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti l'eventuale nomina e dichiarare sotto la propria responsabilità che non sono in corso cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché dichiarare l'esistenza di tutti i requisiti per la nomina previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto, allegando relativo *curriculum vitae*. Ogni socio potrà votare una sola lista.

Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella propria lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla lista di appartenenza divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, a seconda del numero di consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Nel limite degli Amministratori da eleggere, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Il primo e il secondo degli eletti assumeranno, rispettivamente, la carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

3. Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai soci, e depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea di elezione del Collegio Sindacale, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ogni socio può sottoscrivere una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato, pena l'ineleggibilità, può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente ad ogni lista dovrà essere depositata una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti l'eventuale nomina e dichiarare sotto la propria responsabilità che non sono in corso cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché dichiarare l'esistenza di tutti i requisiti per la nomina previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto, allegando relativo *curriculum vitae*. Ogni socio potrà votare una sola lista. Dalla lista che ha ottenuto la più alta percentuale di voti espressi dai soci sono tratti i nominativi di due dei Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo quale Sindaco effettivo con funzioni di Presidente del Collegio, il secondo quale Sindaco effettivo ed il terzo quale Sindaco supplente. Dalla lista che ha ottenuto la seconda più alta percentuale di voti espressi dai soci è tratto il nominativo di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo quale Sindaco effettivo, il secondo quale Sindaco supplente.

Nel caso di presentazione di una sola lista, l'intero Collegio Sindacale verrà tratto dall'unica lista presentata.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla costituzione di patrimoni destinati a specifici affari, sulla proroga o scioglimento della Società, sulla nomina, sulla revoca e sui poteri dei liquidatori, su quanto altro previsto dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria risulta regolarmente costituita e delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% dell'intero capitale sociale, mentre in seconda convocazione risulta regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

3. In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, l'aumento del capitale sociale, il trasferimento della sede, lo scioglimento anticipato della Società, le operazioni (anche se qui espressamente non previste) indicate dall'art.2369, comma 5, cod. civ., nonché ogni altra operazione che abbia come effetto quello di una modificazione delle quote di partecipazione (es. scissione non proporzionale; fusione con conguagli in denaro o con assegnazione di azioni in modo non proporzionale, ecc.), le modifiche statutarie introduttive o soppressive di clausole compromissorie ex articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 5/2003 (così come precisato al successivo articolo 31, comma 6, dello statuto), devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.

Articolo 16 - Funzionamento dell'Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che hanno depositato nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

2. Si considerano presenti i soci che, iscritti nei libri sociali almeno cinque giorni prima dell'adunanza, siano identificati dal Presidente e/o dai suoi ausiliari.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero da persona designata dall'Assemblea.

4. Il Segretario dell'adunanza, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge, può essere scelto tra i dipendenti della Società.

5. E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, l'identità e la legittimazione dei partecipanti all'Assemblea ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato anche mediante allegato, l'identità dei votanti, la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci, l'andamento dei lavori e delle votazioni ed il relativo risultato, l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti, nonché sottoscrivere per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario che

cura la verbalizzazione e la trascrizione del verbale sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

6. Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno tramite voto palese.

7. Se per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, essa viene calcolata senza tenere conto delle astensioni di voto a seguito di dichiarazione del socio per conflitto di interessi.

Articolo 17 – Impugnazione delle deliberazioni

1. L'impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea può essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione oggetto di impugnazione) che risultino titolari di azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'articolo 2377 del cod. civ..

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, salvo quanto previsto nel precedente articolo 13 in tema di autorizzazioni assembleari; in particolare, sono riconosciute al Consiglio di Amministrazione tutte le facoltà occorrenti al raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente a: 1) istituire e sopprimere sedi secondarie della Società; 2) deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Articolo 19 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dall'Assemblea, prima di procedere all'elezione degli Amministratori nei limiti stabiliti dal comma precedente.

3. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi; gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

5. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intenderà scaduto l'intero Consiglio e dovrà subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

7. In tema di rinuncia, cessazione della carica, sostituzione degli Amministratori, valgono le norme del codice civile, in quanto qui non derogate.

8. Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 13, comma 1, lettera c), anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente, che prevarrà sugli altri.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purchè nel territorio della Regione Lombardia, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, fax od e-mail o altro mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo al recapito comunicato e risultante agli atti della Società indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefax o e-mail spediti almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza.

5. Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica nonché tutti i Sindaci effettivi.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti, personalmente identificato a cura del Presidente, sia in grado di intervenire in tempo reale (anche oralmente) durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, il tutto in modo che sia sempre assicurato il principio della collegialità delle decisioni dell'organo amministrativo. Sussistendo tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

9. Il Direttore Generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia Amministratore, ha facoltà di intervento ma non di voto.

10. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

11. I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni alle quali possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 21 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: poteri e funzioni

1. Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, compete funzionalmente la gestione dei rapporti fra la Società, i soci e gli Enti pubblici istituzionali nonché lo svolgimento di tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale. Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche per revocazione o cassazione, nonché rinunciare agli atti di giudizio come pure nominare mandatarî per determinati atti e/o categorie di atti.

3. Il Vice Presidente, fatte salve le funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, svolge temporaneamente le veci del Presidente in caso di mancanza, impedimento o assenza di quest'ultimo.

Articolo 22 - Consiglieri Delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale, può delegare i propri poteri di amministrazione, nei limiti stabiliti dall'articolo 2381 del cod. civ., singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, che assumerà la qualifica di Consigliere Delegato, determinando il contenuto dei poteri delegati, i limiti della delega e le modalità di esercizio della stessa. Al Consigliere Delegato spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

I Consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sulle materie di cui all'articolo 2381, comma 5 del cod. civ., almeno ogni 6 (sei) mesi.

2. L'eventuale compenso stabilito per il Consigliere Delegato concorre in ogni caso a determinare il tetto massimo dei compensi spettanti agli Amministratori ai sensi dell'articolo 1, commi 725 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 23 - Direttore Generale.

1. Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina di un Direttore Generale della Società, determinandone i poteri, le funzioni, le attribuzioni e la retribuzione all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli Amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della Società e la determinazione delle relative strategie.

2. Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della Società, organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali, quali deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 - Potere di firma

1. Il Presidente, il Consigliere Delegato, il Direttore Generale, nei limiti dei poteri loro conferiti, hanno firma libera e disgiunta per tutti gli atti sociali, inclusi quelli necessari per l'esecuzione e/o l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 – Azione sociale di responsabilità

1. Quando l'azione di responsabilità contro gli Amministratori è promossa con deliberazione dell'Assemblea, la Società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

2. Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale.

TITOLO VI - VIGILANZA, BILANCIO, UTILI

Articolo 26 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 del cod. civ. e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, esercitando altresì il controllo contabile della Società nell'ipotesi prevista dall'articolo 2409-bis, terzo comma del cod. civ.. In quest'ultimo caso il Collegio Sindacale sarà interamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Il Collegio è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e da 2 (due) Sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, che restano in carica per 3 (tre) esercizi. Essi sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

3. Il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale.

4. All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente statuto relative alla responsabilità degli Amministratori.

5. La denuncia di gravi irregolarità della gestione è proposta con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale.

6. Per il Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro dettate con riferimento al Consiglio di Amministrazione, integrate, ove necessario, dalle previsioni del codice civile.

7. Il controllo contabile, esclusivamente nelle ipotesi in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 27 – Controllo etico

1. Ferma in ogni caso la competenza del Collegio Sindacale in materia di controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, allo scopo precipuo di garantire la moralità dei comportamenti ed al fine di consentire il monitoraggio dei comportamenti etici della struttura amministrativa e della governance della società, nonché per garantire ai soci la trasparenza delle operazioni inerenti l'organico societario e della contrattualizzazione degli incarichi di consulenza, l'Assemblea ordinaria potrà, in ogni tempo, con propria deliberazione:

- adottare un "Codice Etico Societario";

- provvedere, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, alla nomina di apposito Comitato di Vigilanza che riferirà alla stessa Assemblea, la cui composizione, i cui poteri, funzionamento, modalità operative verranno determinati con apposito regolamento assembleare.

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea ordinaria ritenga a sua discrezione di addivenire alle deliberazioni di cui sopra, gli obiettivi e le finalità specifiche del Comitato di Vigilanza saranno precisamente indicati nel predetto "Codice Etico Societario".

Articolo 28 – Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

3. Il Consiglio di Amministrazione trasmette al Collegio Sindacale il bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci chiamata alla sua approvazione.

Articolo 29 - Ripartizione degli utili

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio approvato, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a quando abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verrà attribuito al capitale proporzionalmente, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse indicate dalla Società, a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30 – Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, anche anticipatamente, giusta deliberazione assembleare assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

2. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.
3. In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiranno il collegio di liquidazione, che funzionerà nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
 - b) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
 - c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione;
 - d) il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
 - e) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.
4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2487-*bis* del cod. civ., i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.
5. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.
6. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

Articolo 31 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli Amministratori, da o contro i Sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di 3 (tre) membri nominati dal Presidente del Tribunale di Lecco su istanza della parte più diligente.
2. Dopo la nomina e l'accettazione della nomina, i tre arbitri provvederanno a designare fra di loro il Presidente del Collegio. In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Lecco.
3. L'arbitrato sarà rituale e deciderà secondo diritto. In caso di controversie attinenti la validità delle delibere assembleari, il Collegio potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.
4. La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; la presente clausola compromissoria è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.
5. Non possono formare oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. In tal caso troverà applicazione il successivo articolo 32.

6. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso a norma di legge.

Articolo 32 - Foro Competente

1. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Lecco.

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

3. Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'articolo 2325-*bis* del cod. civ., non trovano applicazione le disposizioni di legge dettate specificamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia di società per azioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi.

Olgiate Molgora, addì 29 dicembre 2008